

# A.S.P. "CITTA' DI PIACENZA"

Azienda pubblica di servizi alla persona

Via Campagna, n° 157  
29100 - PIACENZA

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 1- REGOLAMENTO – FINALITA'-FUNZIONI

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le funzioni previste dall'art. 12 dello Statuto dell'ASP che di seguito si riporta  
Articolo 12 : Funzioni
  1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
    - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
    - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
    - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
    - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
    - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
    - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
    - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
    - h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
    - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
    - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
    - k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti agli amministratori ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
    - l) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita d'esercizio nei casi previsti all'articolo 26, comma 3, lettera f).
  2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONE

DEL 9.12.2008

ALLEGATO ALLA

N° 14

COMPACTO DA N° 5



- 3 -L'Assemblea e' composta dal Sindaco di Piacenza e dal Presidente della Provincia di Piacenza o da loro delegati. La delega, in forma scritta, puo' essere a tempo indeterminato, a tempo determinato, o riferirsi ad una o piu' sedute.

### Art. 2 – INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione di compagine solo a seguito del mutamento della titolarità della carica di Sindaco del Comune o di Presidente della Provincia o per l'ammissione di nuovi Soci Enti Pubblici territoriali, deliberata dall'Assemblea medesima. In conseguenza del conferimento di beni o servizi da parte di Soci Enti Pubblici territoriali vengono modificate le quote definite nella convenzione di cui all'Art. 6, comma 3 dello Statuto.

### Art. 3 - SEDE DELLE ADUNANZE

- 1 - Le adunanze dell'Assemblea si tengono di norma presso la sede legale dell'ASP.
- 2 - La sede ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

### Art. 4- FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Le proposte di Deliberazione di competenza dell'Assemblea dei Soci sono presentate con istruttoria completa per l'approvazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea.
- 2 - Al fine di consentire un adeguato monitoraggio e controllo sull'attività amministrativa, l'assemblea può richiedere l'allegazione all'ordine del giorno delle sedute di un fascicolo contenente elenco e/o copia delle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e delle Determinazioni adottate dai Dirigenti .
- 3 - La documentazione richiamata nella proposta di Deliberazione e quant'altro ritenuto dagli uffici utile per la cognizione della problematica, deve essere posta a disposizione degli Enti Soci presso la Direzione dell'ASP quarantotto ore prima della seduta.
- 4 - Le proposte di Deliberazioni sottoposte all'Assemblea dei Soci, nei limiti di cui all'art. 12, comma 1 dello Statuto dell'ASP, devono essere corredate dei pareri di Legge ove prescritti.

### Art. 5- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e in ogni caso, almeno due volte all'anno nei periodi stabiliti dalle normative vigenti per l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle Deliberazioni relative al piano programmatico, al Bilancio pluriennale di previsione, al Bilancio annuale economico preventivo ed il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività .



2. Gli avvisi di convocazione, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno trasmessi, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, a cura degli Uffici Amministrativi di Segreteria.

#### **Art. 6- DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI.**

1. I componenti dell'Assemblea dei Soci hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore dell'ASP, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio di copie degli Atti e dei documenti dell'Azienda o dallo stesso stabilimento detenuti.
3. L'esercizio del diritto di accesso è gratuito, fatti salvi gli adempimenti del DPR 642/72 in tema di imposta di bollo.

#### **Art. 7- PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE**

1. I componenti dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, anche tramite fax o E-mail, al Presidente dell'Assemblea dei Soci il quale ne dà notizia all'Assemblea stessa.
2. Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale.

#### **Art. 8- PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
  - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
  - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei Soci che rappresenta la più alta quota.
3. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Piacenza e/o della Provincia di Piacenza. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco del Comune di Piacenza.

#### **Art. 9 – RIMBORSI DELLE SPESE**

Ai Componenti dell'Assemblea dei Soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica



## Art. 10 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Tutte le sedute dell'Assemblea dei soci sono pubbliche.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Le adunanze dell'Assemblea dei Soci sono presiedute dal suo Presidente e le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore dell'ASP o da un suo sostituto.
5. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.
6. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, censure.
7. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 90% delle quote di partecipazione dell'ASP, purchè siano presenti i rappresentanti di due Soci.
8. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, il Segretario ne dà atto nel verbale indicando gli enti Soci intervenuti, e l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.
9. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un componente dell'Assemblea.
10. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata nella Convenzione di cui all'Art. 6 comma 3 dello Statuto. Sono valide le Deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

## Art. 11- IL VERBALE DELL'ADUNANZA: REDAZIONE, CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE

1. Il verbale delle adunanze è l'Atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
2. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura, secondo quanto stabilito dallo Statuto, del Direttore dell'ASP o di un suo sostituto.
3. I verbali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore nelle funzioni di Segretario verbalizzante e custoditi da quest'ultimo, devono indicare :
  - La data dell'assemblea;
  - L'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascuno rappresentate;
  - Le modalità e i risultati delle votazioni,
  - L'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti,
  - Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.



4. Il verbale della riunione dell'assemblea dei Soci è trasmesso al Presidente dell'Assemblea ed agli Enti Soci unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso della quale deve essere ratificato.
5. Solo in casi motivati i verbali possono essere ratificati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale. Per particolari esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta stante.
6. I verbali sono pubblici relativamente alla proposta motivata e al dispositivo di delibera e, pertanto, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione presso l'Ufficio di segreteria secondo le modalità di Legge e Regolamenti.

#### Art. 12- LE DELIBERAZIONI

1. L'Atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. L'espressione del voto dei componenti è effettuata, normalmente in forma palese.
4. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3 e 4 dello Statuto dell' ASP.
5. Le Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti tranne che per gli atti di cui all'art. 17- comma 1 dello statuto ASP per i quali è necessaria la maggioranza qualificata con il voto favorevole di almeno due componenti rappresentanti di almeno il 95% delle quote di rappresentanza. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti da trattare; l'Assemblea può deliberare con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

